

CLASSIFICAZIONE

Art. 3 CEDU – ART. 5, PAR. 1, CEDU – Art. 46 CEDU – TUTELA DELLA VITA UMANA – TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI – DETENUTI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ PSICHICHE – NECESSITÀ DI STRUTTURE CLINICHE IDONEE ALLE CURE – OBBLIGO DI ASSISTENZA SANITARIA INDIVIDUALIZZATA E ADEGUATA – PARAMETRI RICHIAMATI NELLE RELAZIONI DEL COMITATO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA (CPT) – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO – VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DEL REPARTO OSPEDALIERO – NECESSITÀ DI UN PREDISPORRE UN **PROGRAMMA TRATTAMENTALE INDIVIDUALE CORRELATO ALL’INFERMITÀ PSICHICA E ALLA STRUTTURA DI ALLOCAZIONE – **INVITO ALLO STATO PORTOGHESE A GARANTIRE CONDIZIONI DI VITA CARCERARIA E UN TRATTAMENTO PENITENZIARIO ADEGUATO E PERSONALIZZATO PER I DETENUTI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ PSICHICHE.****

Pronuncia segnalata

Corte EDU, *Miranda Magro c. Portogallo*,
del 9 gennaio 2024

Riferimenti convenzionali

CEDU, artt. 3, 5, par. 1 e 5, 6, par. 1, 46.

Riferimenti normativi per l’ordinamento italiano

Cost., artt. 3, 27, 32.

Cod. pen. artt. 88, 89, 90.

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), artt. 1, 6, 35, 35-bis, 35-ter.

legge 22 dicembre 2021, n. 11, art. 3-ter.

Riferimenti giurisprudenziali

Sentenze della Corte EDU

Corte EDU, *Sy c. Italia*, 24 gennaio 2022, n. 11791/2021, §§ 77-78; Corte EDU, *Badulescu c. Portogallo*, 20 ottobre 2020, n. 23190/2017, § 66; Corte EDU, *Rooman c. Belgium*, 14 gennaio 2019, n. 18052/11, §§ 141-149; Corte EDU, *Ilmseher c. Germania*, 4 dicembre 2018, nn. 10211/12 e 27505/14, § 127; Corte EDU, *Radomilja e altri c. Croazia*, 20 marzo 2018, nn. 37685/10 e 22768/12, § 114; Corte EDU, *Muršić c. Croazia*, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §§ 71-72; *Bulatovic c. Montenegro*, 22 luglio 2014, n. 67320/2010, § 73; Corte EDU, *Maktouf e Damjanović c. Bosnia Herzegovina*, 18 luglio 2013, nn. 2312/08 e 34179/08, § 94; Corte EDU, *Torreggiani c. Italia*, 8 gennaio 2013,

n. 43517/2009, § 75-76; Corte EDU, *Sławomir Musiał c. Poland*, 20 gennaio 2009, n. 28300/06, § 96.

Sentenze della Corte di cassazione

Sez. 1, n. 10713 del 01/02/2023, Santoro, Rv. 284244 - 01; Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Strano, Rv. 279375 - 01; Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220 - 01; Sez. 1, n. 2452 del 08/01/2020, Mastrangelo, Rv. 278466 - 01; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 - 01; Sez. 1, n. 37615 del 28/01/2015, Pilieri, Rv. 264876 - 01; Sez. 1, n. 17853 del 17/02/2009, Broccatelli, Rv. 244538 - 01; Sez. 1, n. 26806 del 27/05/2008, Nunnari, Rv. 240864 - 01; Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 233228-01; Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, Rv. 230317 - 01.

Sentenze della Corte costituzionale

Corte costituzionale, 27 gennaio 2022, n. 22.

ABSTRACT

*La Corte EDU ha affermato che si concretizza una violazione degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU nel caso in cui il detenuto, affetto da gravi infermità psichiche, non sia allocato in **strutture, intramurarie o extramurarie, idonee a tutelare il suo diritto all'integrità fisio-psichica.***

*Secondo la Corte, **occorre assicurare un'adeguata assistenza terapeutica al detenuto affetto da grave infermità psichica durante l'esecuzione della pena, impedendo che il trattamento penitenziario possa determinare conseguenze nocive per la sua salute e possa determinare, per l'inadeguatezza della struttura dove è allocato, un peggioramento delle sue condizioni fisio-psichiche.***

*Si afferma, al contempo, che la detenzione in una struttura ospedaliera penitenziaria inadeguata, rispetto alla gravità della patologia psichica da cui è affetto il detenuto, comporta una violazione dei suoi diritti, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU, che **non può ritenersi consentita per il solo fatto che l'allocazione carceraria del soggetto sia temporanea** e funzionale all'individuazione di una struttura clinica extramuraria idonea a curare il condannato, **laddove tale temporaneità sia incompatibile con il suo recupero terapeutico.***

*Infine, per valutare le condizioni detentive di un condannato affetto da una grave patologia psichica **occorre verificare il programma trattamentale individuale predisposto nei suoi confronti**, poichè non è sufficiente l'astratta possibilità, alla luce di parametri clinici generali, che il percorso terapeutico avviato appaia utile a curare la patologia che lo affligge.*

La Corte ha invitato anche, ai sensi dell'art. 46 CEDU, lo Stato interessato ad adottare senza ritardo misure generalizzate che pongano rimedio a tale situazione, garantendo condizioni di vita e percorsi terapeutici individualizzati nei confronti dei detenuti affetti da gravi infermità psichiche, indispensabili per garantire il loro recupero clinico e la loro reintegrazione nel tessuto sociale.

IL CASO

Il ricorso è stato proposto da un cittadino portoghese al quale **era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide** e che, nel settembre 2019, era stato dichiarato colpevole dei reati di minacce e molestie sessuali, per i quali il Tribunale di Évora aveva disposto **la sua detenzione preventiva in una struttura psichiatrica per un periodo non superiore a tre anni**. L'esecuzione di tale provvedimento giurisdizionale veniva sospesa a condizione che il condannato si sottoponesse a un adeguato trattamento psichiatrico presso l'Ospedale "Espírito Santo" di Évora.

Tuttavia, il condannato non rispettava le prescrizioni connesse al trattamento psichiatrico al quale era sottoposto, omettendo di presentarsi a diversi appuntamenti fissati presso la struttura ospedaliera dove, periodicamente, doveva recarsi. A tali, ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, aveva fatto seguito il provvedimento del Tribunale del febbraio del 2021, con cui veniva sospeso il trattamento in questione.

Successivamente, nell'aprile del 2021, il ricorrente **veniva ricoverato presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, in attesa dell'individuazione di una struttura clinica esterna** al circuito penitenziario, **idonea a somministrare una terapia adeguata alla gravità della patologia psichica conclamata** che affliggeva il ricorrente.

Deve precisarsi ulteriormente che, durante la detenzione patita dal ricorrente presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, **il fratello presentava un ricorso alla Corte Suprema del Portogallo, lamentando che il congiunto era ristretto illegalmente, tenuto conto della gravità della sua patologia**. Tale ricorso veniva respinto dal Supremo Collegio portoghese, che giustificava il respingimento sull'assunto della temporaneità dell'allocazione del ricorrente presso la struttura penitenziaria ospedaliera controversa, funzionale al suo trasferimento in un centro clinico esterno al circuito carcerario, che sarebbe dovuto avvenire con la massima urgenza.

In questa cornice, **il ricorrente si era rivolto alla Cedu sostenendo che non gli era stata somministrata una terapia adeguata a curare la schizofrenia paranoide da cui era afflitto**, e precisando che le **cure** che gli erano **fornite** avevano avuto **effetti negativi** sul suo decorso patologico, in quanto i farmaci assunti non si erano rivelati efficaci.

L'inadeguatezza della struttura penitenziaria ospedaliera presso la quale il ricorrente era stato allocato era determinata proprio dalla sua **inidoneità a curare una patologia psichica della gravità di quella da cui era affetto; inidoneità che aveva comportato un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute mentale** per effetto del protrarsi del suo stato detentivo.

Il Governo, nell'ambito del procedimento, aveva posto, invece, in evidenza il supporto terapeutico multidisciplinare al quale il ricorrente era stato sottoposto durante la sua allocazione presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, che aveva consentito la somministrazione di una terapia adeguata alla patologia schizofrenica che lo affliggeva.

Infine, il 18 ottobre 2021, **il ricorrente è stato trasferito nella Clinica psichiatrica "Sobral Cid", un centro di salute mentale di Coimbra, esterno al circuito penitenziario.**

LA DECISIONE

a. La violazione dell'art. 3 CEDU

La Corte EDU, nell'accogliere il ricorso, ha preso avvio dalle considerazioni espresse nelle **relazioni redatte dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT)**, che, già in passato, avevano segnalato la gestione dei detenuti affetti da gravi patologie psichiche come una delle maggiori criticità del sistema carcerario portoghese, rappresentando che frequentemente tali soggetti non beneficiavano di condizioni ambientali e trattamentali adeguate.

L'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, abitualmente utilizzata per la detenzione temporanea di detenuti affetti da problemi di salute mentale, secondo quanto risultava alla Corte EDU, **era inidonea alla gestione permanente dei casi di particolari gravità e complessità**, che necessitavano di un monitoraggio clinico costante, in linea con quanto affermato in precedenti interventi chiarificatori (Corte EDU, *Rooman c. Belgium*, 14 gennaio 2019, n. 18052/11, §§ 141-149; Corte EDU, *Radomilja e altri c. Croazia*, 20 marzo 2018, nn. 37685/10 e 22768/12, § 114).

A fronte di tali dati incontrovertibili, **i rappresentanti del Governo portoghese non hanno fornito alcuna dimostrazione in ordine alla predisposizione di un programma trattamentale individuale per il ricorrente**, pur se indispensabile a causa della schizofrenia paranoide che lo affliggeva in forma estremamente grave.

La mancanza di una terapia clinica adeguata, peraltro, **aveva determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute**, accentuando la situazione di suo disagio psichico, sicchè si è determinato un conflitto con i principi affermati

costantemente dalla Corte EDU (Corte EDU, *Sławomir Musiał c. Poland*, 20 gennaio 2009, n. 28300/06, § 96).

Sulla scorta di tale ricostruzione delle condizioni detentive patite, la Corte EDU ha ritenuto che **il ricorrente sia stato sottoposto, all'interno del circuito penitenziario portoghese, a un trattamento inumano e degradante, rilevante ex art. 3 CEDU.**

b. La violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU

La Corte EDU ha rilevato, altresì, che la detenzione del ricorrente presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias ha determinato l'ulteriore **violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU**, atteso che, sebbene la carcerazione del ricorrente fosse necessitata dalla sua pericolosità sociale e non potesse ritenersi ex se illegittima, questa non poteva comunque avere luogo in termini incompatibili con la schizofrenia paranoide da cui era affetto, in linea con quanto affermato dalla Corte in precedente pronuncia (cfr. Corte EDU, *Ilınseher c. Germania*, 4 dicembre 2018, nn. 10211/12 e 27505/14, § 127).

In questo contesto, la Corte EDU ha ribadito che l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, ove il ricorrente era stato detenuto per circa sei mesi, **non era idonea a curare la patologia schizofrenica del ricorrente, non facendo parte, tale struttura, del sistema sanitario pubblico portoghese.**

La Corte ha ritenuto espressamente violativa dell'art. 5, par. 1, CEDU e non legittima la prassi, invalsa nel sistema penitenziario portoghese, di trattene i detenuti affetti da patologie psichiche nei reparti ospedalieri delle strutture penitenziarie ordinarie, anche per periodi consistenti, in attesa di collocarli in strutture cliniche del sistema sanitario nazionale. **Tale allocazione carceraria, infatti, per quanto provvisoria, non consente di fornire ai detenuti un contesto ambientale e un supporto terapeutico adeguati alle loro patologie psichiche**, ledendo le prerogative umanitarie garantite dalla Convenzione EDU e determinando la possibilità di un peggioramento delle condizioni di salute del condannato, analogamente a quanto si verificava per il ricorrente.

c. L'applicazione dell'art. 46 CEDU

Le modalità strutturali con cui si è concretizzata la violazione degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU hanno indotto la Corte EDU ad evidenziare anche un ulteriore aspetto molto rilevante nel caso di specie: **i pregiudizi umanitari riscontrati con riferimento alla condizione detentiva del ricorrente si connotano, secondo la Corte, per la loro endemicità** e hanno imposto, quindi, di segnalare negativamente tale situazione, ai sensi dell'art. 46 CEDU.

Per queste ragioni, **si è invitato lo Stato portoghese ad adottare, senza ritardo, misure idonee a garantire condizioni di vita e percorsi terapeutici**

individualizzati nei confronti dei detenuti affetti da gravi infermità psichiche, indispensabili per garantire il loro recupero clinico e la loro reintegrazione nel tessuto sociale.

OSSERVAZIONI FINALI

Con la decisione che si commenta la Corte EDU, **in linea con alcuni precedenti interventi chiarificatori adottati nei confronti dello Stato portoghese** (Corte EDU, *Badulescu c. Portogallo*, 20 ottobre 2020, n. 23190/2017, § 66), censura l'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario portoghese, in relazione alle ipotesi in cui il detenuto è affetto da gravi infermità, e impone una riflessione sulla stessa **attuale regolamentazione dello stato detentivo del condannato affetto da grave infermità psichica, con specifico riferimento alle disposizioni degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU**, alla luce delle criticità riscontrate nel sistema lusitano dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT) a proposito della gestione dei detenuti affetti da tali patologie.

La Corte EDU, al contempo, censura **le modalità con cui era stato effettuato il bilanciamento tra la pericolosità sociale di un detenuto affetto da un'infermità psichica e l'esigenza di garantire il suo diritto alla salute psichica**, che deve essere condotto sempre nel rispetto degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU e quindi con modalità idonee a consentire una tutela effettiva delle sue condizioni fisio-psichiche.

Pertanto, lo Stato portoghese, nonostante i problemi logistici, endemici, che caratterizzano il suo sistema penitenziario, è tenuto ad organizzare la detenzione di tutti i condannati affetti da gravi infermità psichiche in modo da assicurare il rispetto della loro dignità umana, che costituisce un diritto irrinunciabile (Corte EDU, *Muršić c. Croazia*, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §§ 71-72).

La pronuncia in commento assume un peculiare rilievo per il nostro ordinamento penitenziario, muovendosi sullo stesso solco ermeneutico di un precedente intervento chiarificatore della Corte EDU, riguardante le condizioni detentive dei soggetti affetti da infermità psichica e il funzionamento delle REMS (**Corte EDU, Sy c. Italia, 24 gennaio 2022, n. 11791/2021, § 77**).

In quest'ultimo caso, la Corte EDU ha censurato il ritardo con cui il ricorrente era stato scarcerato dopo la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, ritenuto ingiustificato e rilevante sia ai sensi dell'art. 3 CEDU sia ai sensi dell'art. 5, par. 1, CEDU. Tale pronuncia, peraltro, ha assunto un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, **in concomitanza con la sua emissione, veniva depositata la sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2022, n. 22**, con cui il giudice delle leggi ha ribadito la necessità di rivedere la disciplina e il funzionamento delle REMS, così come regolamentati dall'art. 3-ter legge 22 dicembre 2021, n. 11.